

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA VEICOLO USATO

Art. 1 - Deposito cauzionale.

Alla sottoscrizione della proposta d'acquisto dell'autovettura (di seguito, l'Autovettura) l'Acquirente consegnerà alla Venditrice, a titolo di deposito cauzionale non produttivo di interessi, una somma non superiore al 10% del Prezzo "Chiavi in mano" dell'Autovettura (di seguito il "Prezzo"). L'Acquirente autorizza sin d'ora la Venditrice a compensare il deposito cauzionale con la porzione corrispondente del Prezzo, salvo diversi accordi tra le predette parti.

Art. 2 - Prezzo.

Il Prezzo oggetto della proposta d'acquisto si intende, franco venditore, per l'importo indicato alla voce **"PREZZO CHIAVI IN MANO"**. Non sono compresi nel Prezzo né prestazioni accessorie, né tassa di possesso dell'Autovettura e neppure l'assicurazione obbligatoria.

Fermo restando le variazioni relative ad eventuali modifiche delle norme fiscali, il Prezzo rimarrà invariato sino alla consegna dell'Autovettura oggetto della proposta d'acquisto.

Art. 3 - Consegna e pagamento del Prezzo.

Luogo di consegna dell'Autovettura all'Acquirente sarà la sede della Venditrice o la diversa unità operativa che verrà indicata al momento dell'avviso di disponibilità dell'autoveicolo.

Il termine di consegna sarà quello indicato in linea di massima dalla Venditrice nella proposta d'acquisto (termine che non si assume come essenziale), fatti salvi i casi di ritardo o perimento dell'Autovettura in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore quali, in via esemplificativa ma non limitativa, scioperi, calamità naturali, ritardi di consegna per fatto imputabile a terzi o ai vettori, stato di emergenza dichiarato dal Governo di qualsiasi Paese interessato alla produzione o al trasporto dell'autoveicolo.

In ogni caso di ritardo rispetto al termine indicato nella proposta d'acquisto, e ferme restando le esclusioni sopra richiamate, l'Acquirente riconoscerà alla Venditrice un ulteriore termine di consegna di 30 (giorni) giorni, decorso il quale l'Acquirente avrà diritto di recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC, da inviarsi al domicilio della Venditrice entro 10 giorni dalla scadenza dell'ulteriore termine di consegna e comunque prima che sia comunicato l'avviso di disponibilità dell'autovettura.

Nell'ipotesi in cui intenda avvalersi del diritto di recesso, l'Acquirente otterrà dalla Venditrice la sola restituzione del deposito cauzionale versato ai sensi dell'Art.1.

La consegna dell'Autovettura potrà essere effettuata dalla Venditrice anche prima della scadenza del termine sopra indicato. In questo caso, l'Acquirente sarà tenuto a ritirare l'Autovettura entro 15 giorni dalla comunicazione, in via telefonica o per iscritto (anche, eventualmente, mediante posta elettronica), da parte della Venditrice della disponibilità della detta Autovettura.

In caso di mancato ritiro dell'Autovettura, la Venditrice potrà chiedere, in via alternativa, la risoluzione del contratto di vendita, trattenendo il deposito cauzionale di cui all'Art. 1 quale "anticipo danni", oppure l'adempimento del contratto, imputando il predetto deposito cauzionale al Prezzo dell'Autovettura. In ogni caso per ogni giorno di ritardo successivo al termine sopra indicato, fino al ritiro dell'autovettura, verrà addebitata al Cliente la spesa di custodia giornaliera del veicolo stesso e il veicolo potrà essere consegnato solo dopo che il Cliente abbia effettuato il pagamento anche delle spese di custodia.

Proprietà e possesso dell'Autovettura saranno trasferiti all'Acquirente soltanto con l'integrale pagamento del Prezzo da effettuarsi, salvo quanta diversamente stabilito dalle parti, per mezzo di assegno circolare e presso la sede della Venditrice. Qualora l'Autovettura rimanga presso la Venditrice dopo il pagamento del predetto

Prezzo, la Venditrice ne assumerà la custodia fino alla consegna all'Acquirente.

Prima della consegna dell'Autovettura, è facoltà dell'Acquirente di chiedere un giro di prova.

Eventuali omaggi dati all'Acquirente contestualmente alla consegna dell'Autovettura si intendono corrisposti a titolo di sconto e non concorrono a formare la base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

Art. 4 - Garanzia.

4.1) L'Acquirente dichiara di aver visionato compiutamente e con diligenza l'Autovettura, trovandola idonea al l'uso ed esattamente conforme alla descrizione della Venditrice e dalle informazioni contenute nei messaggi pubblicitari e nella scheda tecnica che, allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante ed essenziale, tenuto conto del pregresso utilizzo e del chilometraggio indicati nonché in considerazione del Prezzo di vendita pattuito ed accettato tra le Parti. L'Acquirente prende atto e accetta che l'autoveicolo presenta limitati qualitativi e prestazioni e difetti funzionali e/o strutturali connessi al pregresso utilizzo dell'autoveicolo stesso.

4.2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, IV comma del D. Lgs n. 206/05 (codice del Consumo) e ss.mm.ii., le Parti limitano la responsabilità della Venditrice ad un anno dalla data di consegna dell'Autovettura, senza limiti di percorrenza chilometrica.

4.3) Qualora l'Autovettura sia assistita dall'Assicurazione Guasti Meccanici specificata nella Proposta d'Acquisto, le relative condizioni sono quelle regolamentate dal libretto di garanzia che viene consegnato all'Acquirente insieme all'Autovettura.

4.4) Fermo restando quanto previsto in tema di difetto di conformità, l'Acquirente non potrà esercitare la garanzia per difetti che, in via esemplificativa e non limitativa, siano casualmente collegati a:

- riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da parte di Aziende non appartenenti alle Reti di Assistenza della casa produttrice;
- montaggi di pezzi e/o parti il cui impiego non risulti approvato dalla casa produttrice;
- modifiche all'Autovettura eseguite da terzi successivamente alla vendita;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni per l'uso dell'Autovettura e delle sue dotazioni, componenti, dispositivi ed accessori (quali, ad esempio, l'eventuale dotazione di ruota di scorta, "ruotino" di soccorso o kit di riparazione), come riportate nel "Libretto Uso e Manutenzione", nel "Libretto Programma Service", ed ogni altro documento consegnato all'Acquirente con l'Autovettura;
- naturale usura, trattamento negligente, eccessiva sollecitazione (per esempio, sport motoristici e competizioni automobilistiche).
- mancata copertura della garanzia come risultante dalle condizioni generali Garanzia e dal Set informativo contenente copia della polizza Volkswagen Versicherung AG o Car Garantie ricevute insieme alla copia del presente contratto, le cui limitazioni ed esclusioni sono state illustrate e comprese dal Cliente che è in possesso della documentazione riferibile a tutte le condizioni di garanzia e di polizza e ne accetta il contenuto.

Art. 5 - Negoziazioni fuori dai locali commerciali.

Qualora la Proposta d'Acquisto sia stata sottoscritta fuori dai locali commerciali della Venditrice, l'Acquirente ha diritto di recedere dalla proposta entro il termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta stessa.

Il recesso sarà esercitato mediante l'invio alla sede della Venditrice di lettera raccomandata a.r., oppure mediante telegramma, telex, posta elettronica o fax spediti alla sede della Venditrice nello stesso termine, e confermati con lettera raccomandata a.r., entro le 48 (quarantotto) ore successive.

Art. 6 - Autoveicolo usato ceduto/consegnato.

Nel caso in cui sia prevista la cessione/consegna di un autoveicolo usato alla Venditrice, l'Acquirente — accettando la valutazione del veicolo offerto eseguita dal Concessionario — dichiarerà per iscritto che il predetto autoveicolo usato è di sua esclusiva proprietà libero da qualsiasi vincolo, privilegio e/o ipoteca, fermo amministrativo, impegnandosi alla sottoscrizione dei documenti necessari per il trasferimento della proprietà alla Venditrice o a terzi.

L'Acquirente dichiarerà inoltre che il chilometraggio indicato dalla strumentazione di bordo corrisponde a quello effettivo e che l'autoveicolo è privo di difetti anche occulti tali da diminuire il valore rispetto a quanto pattuito. Qualora l'autoveicolo usato - indicato nella Proposta d'Acquisto e descritto nella scheda tecnica di perizia e di

valutazione allegata alla predetta proposta - non fosse di proprietà dell'Acquirente, questi consegnerà alla Venditrice apposita documentazione attestante che egli è autorizzato dal proprietario dell'autoveicolo usato ad agire con i poteri necessari al trasferimento del bene. L'Acquirente, in ogni caso, si impegna a sottoscrivere i documenti necessari per il trasferimento, come già sopra indicato. In caso di dichiarazioni non veritiere o di inadempimento di quanto previsto al presente articolo, la Venditrice, con semplice comunicazione per iscritto, potrà risolvere il contratto, imputando il deposito cauzionale in conto danni e salvo il maggior danno.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA VEICOLO USATO

Il Valore dell'usato resterà valido e vincolante per la Venditrice per un periodo di 60 (sessanta) giorni. Trascorso il suddetto termine, resta la facoltà della Venditrice di effettuare una nuova valutazione dell'usato senza che l'Acquirente possa avanzare alcuna pretesa di danno o di recesso del presente impegno.

Art. 7 - Pattuizioni

Ogni eventuale pattuizione addizionale o in deroga alle presenti condizioni generali di contratto, dovrà risultare da atto scritto.

Art. 8 - Foro competente.

Per eventuali controversie, fatti salvi i diritti dei Consumatori, competente territorialmente in via esclusiva e inderogabile sarà il Foro di Milano.

Data _____

Firma Acquirente _____ Firma Concessionaria _____

Per espressa accettazione delle clausole contenute negli articoli n. 1 2 3 4 5 6 8, il cui contenuto si intende ben compreso dall'acquirente e oggetto di apposita contrattazione.

Data _____

Firma Acquirente _____ Firma Concessionaria _____